

# BGer 1C 146/2023 vom 30. März 2023

Bundesgericht, 2023-03-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_146\\_2023](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_146_2023)

FR: TF 1C 146/2023 du 30 mars 2023

IT: TF 1C 146/2023 del 30 marzo 2023

## Regeste

Estradizione all'Italia | Assistenza giudiziaria e estradizione

## Erwägungen

### E. 1.1

L'atto di ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Non vi sono tuttavia motivi per scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana ( art. 54 cpv. 1 LTF ).

### E. 1.2

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile soltanto se, come in concreto, concerne un'extradizione e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante ( art. 84 cpv. 1 LTF ). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante ( DTF 145 IV 99 consid. 1.2).

### E. 1.3

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva anche in materia estradizionale ( DTF 134 IV 156 consid. 1.3.2), il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 145 IV 99 consid. 1.5).

### E. 2.1

La censura, appellatoria, di violazione dell' art. 2 cpv. 1 lett. a AIMP (RS 351.1), secondo cui la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU, nonché dell' art. 37 cpv. 2 AIMP relativo alle sentenze contumaciali, non dimostra che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante. Al riguardo il ricorrente si limita infatti ad addurre che la decisione impugnata non sarebbe conforme alla prassi applicata dal Tribunale federale in materia d'extradizione nei confronti dei Paesi dell'Est, perché non sono state chieste garanzie all'Italia.

### **E. 2.2**

La CRP ha infatti accertato che nelle procedure sfociate nelle cinque sentenze di condanna il ricorrente è sempre stato rappresentato da un legale: in quattro casi da uno o più legali di fiducia e in un caso da due avvocati d'ufficio. Nell'ambito di tre sentenze i patrocinatori hanno adito la Corte d'appello e la Suprema Corte di cassazione, senza che queste autorità abbiano riscontrato irregolarità procedurali riguardo alle notifiche. Il ricorrente non dimostra che questi fatti sarebbero stati accertati in maniera arbitraria ( DTF 147 I 73 consid. 2.2) : egli ha quindi avuto conoscenza dei procedimenti aperti nei suoi confronti e ha potuto esercitare i suoi diritti di difesa ( DTF 129 II 56 consid. 6.2; ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 5a ed. 2019, n. 690 pag. 757). D'altra parte egli neppure adduce che i suoi legali non avrebbero ricevuto le citazioni e non gliele avrebbero trasmesse, né ch'essi non avrebbero partecipato ai procedimenti e che non sarebbero state comunicate loro le relative sentenze, limitandosi a rilevare di non averle ricevute personalmente, ciò che non è decisivo. Neppure fa valere d'aver chiesto la revoca delle sentenze contumaciali.

### **E. 2.3**

La critica secondo cui la decisione impugnata, che si esprime su tutti gli argomenti rilevanti, non sarebbe motivata in maniera sufficiente è infondata ( DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4). Sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove, per nulla arbitrario ( DTF 146 III 73 consid. 5.2.2), è stato infatti spiegato al ricorrente perché è stato negato un termine supplementare per completare la replica (sul diritto d'essere sentito vedi DTF 145 IV 99 consid. 1.4 e 3.1).

### **E. 3**

Ne segue che il ricorso è inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dev'essere respinta. Il ricorso era infatti privo di possibilità di successo e il ricorrente neppure tenta di dimostrare la propria indigenza ( art. 64 LTF ). Le spese seguono quindi la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.